



INTESA SANPAOLO
ASSICURA



Condizioni di Assicurazione **isyProtezione Sport**

Mod. 186378 - 04/2024

Dedicato ai clienti isybank

Società del Gruppo Assicurativo



INTESA SANPAOLO
VITA

isyProtezione Sport


Caro Cliente,

isyProtezione Sport è la polizza assicurativa dedicata agli amanti dello sport che nel corso dell'attività sportiva potrebbero subire infortuni, provocare involontariamente danni a persone o cose oppure dover sostenere spese impreviste.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 9) – Norme relative all'acquisto del contratto
- **SEZIONE II** (Artt. 10 – 12) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 13 – 17) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al Cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti 
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona identificativa**, connota le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza  
- **elemento grafico di colore arancione, riconoscibile anche grazie all'icona identificativa**, connota le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.  

Il set informativo di isyProtezione Sport, disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e che le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza, è composto da:

- Condizioni di Assicurazione
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo).

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È ISYPROTEZIONE SPORT	Pag. 1 di 13
Art. 2. QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA	Pag. 1 di 13
Art. 3. QUANDO E COME IL CLIENTE PUO' RECEDERE DALLA POLIZZA o REVOCARE IL CONSENSO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA	Pag. 1 di 13
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 2 di 13
Art. 4.1 Termini e modalità di pagamento	Pag. 2 di 13
Art. 4.2 Cosa succede se il Cliente non paga la rata di premio	Pag. 2 di 13
Art. 5. CHE COSA SUCCEDDE IN CASO DI CHIUSURA DEL CONTO DI PAGAMENTO DELLA BANCA	Pag. 2 di 13
Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 2 di 13
Art. 7. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE	Pag. 3 di 13
Art. 8. PROPOSTA DI RIACQUISTO	Pag. 3 di 13
Art. 9. DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 3 di 13

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 4 di 13
Art.10.1 Responsabilità Civile	Pag. 4 di 13
Art.10.2 Indennizzo Fratture	Pag. 4 di 13
Art.10.3 Diaria da ricovero	Pag. 4 di 13
Art. 10.4 Rimborso Spese	Pag. 4 di 13
Art. 10.5 Tutela Legale	Pag. 5 di 13
10.5.1 Ambiti di copertura	Pag. 5 di 13
Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 6 di 13
Art. 11.1 Soggetto non assicurabili	Pag. 6 di 13
Art.11.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie	Pag. 6 di 13
Art.11.3 Esclusioni della garanzia Responsabilità Civile	Pag. 6 di 13
Art.11.4 Esclusioni della garanzia Tutela Legale	Pag. 6 di 13
11.4.1 Spese non rimborsabili	Pag. 7 di 13
11.4.2 Determinazione della data in cui avviene il sinistro (Insoerenza del sinistro)	Pag. 7 di 13
11.4.3 Unico sinistro	Pag. 7 di 13
Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 7 di 13

SEZIONE III**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI**

Art. 13. DENUNCIA DEL SINISTRO	Pag. 8 di 13
Art. 13.1 Denuncia del sinistro Tutela Legale	Pag. 8 di 13
Art. 14. GESTIONE DEL SINISTRO	Pag. 9 di 13
Art. 14.1 Gestione del sinistro Tutela Legale	Pag. 10 di 13
Art. 14.2 Libera scelta del legale	Pag. 11 di 13
Art. 14.3 Arbitrato	Pag. 11 di 13
Art. 14.4 Recupero delle somme	Pag. 12 di 13
Art. 15. DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 12 di 13
Art. 16. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 12 di 13
Art. 17. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 12 di 13

GLOSSARIO

Pag. 13 di 13

ALLEGATO TABELLA INDENNIZZO FRATTURE DA INFORTUNIO

Pag. 1 di 1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Pag. 1 di 3

sezione I

da sapere: la sottoscrizione della polizza isyProtezione Sport è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui)

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DELLA POLIZZA

articolo 1. Che tipo di Assicurazione è isyProtezione Sport

isyProtezione Sport è una copertura assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura (d'ora in poi la Compagnia) dedicata ai Clienti di età compresa tra 18 e 70 anni compiuti che praticano regolarmente attività sportiva.

Per attività sportiva si intende: l'attività fisica che mira a mantenere o migliorare le capacità sportive e le abilità psicofisiche, svolta in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente. Viene ricompresa l'attività amatoriale e agonistica anche se non finalizzata alla partecipazione a gare, competizioni o a qualsiasi manifestazione.

Facciamo degli esempi

Esempio 1: Persona iscritta regolarmente in palestra e che, per proseguire l'allenamento, va a correre al parco la domenica mattina autonomamente: entrambe le attività sportive rientrano in copertura

Esempio 2: Persona che organizza un'uscita in bici in famiglia nel fine settimana: non rientra in copertura

Il Contraente, che coincide con l'Assicurato (nel seguito Cliente), può scegliere tra due diversi livelli di copertura: Base o Premium.

OFFERTA BASE

- Responsabilità Civile
- Indennizzo Fratture

OFFERTA PREMIUM

- Responsabilità Civile
- Indennizzo Fratture
- Diaria da ricovero
- Rimborso Spese
- Tutela Legale

articolo 2. Quando comincia e quando finisce la copertura

Le coperture acquistate sono attive dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio e fino alla scadenza indicata sul modulo di sottoscrizione della polizza.

La polizza dura un anno.

articolo 3. Quando e come il Cliente può recedere dalla polizza o revocare il consenso alla sottoscrizione della polizza

Il Cliente che ha acquistato la polizza e non ha denunciato alcun sinistro ha diritto di recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di decorrenza, comunicando il recesso con una delle seguenti modalità:



app isybank tramite apposita funzionalità



posta elettronica certificata: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com



raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino (per verificare il rispetto del termine di 14 giorni dalla data di decorrenza farà fede il timbro postale).

La comunicazione di recesso deve riportare i dati anagrafici del Cliente e il numero della polizza dalla quale si intende recedere.

Il recesso pone termine agli obblighi del Cliente e della Compagnia e, quindi, a partire dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, la Compagnia non ha più l'obbligo di fornire la copertura assicurativa nemmeno per eventi accaduti nel periodo in cui il contratto ha avuto effetto e il Cliente non ha più l'obbligo di pagare il premio.

La Compagnia restituisce al Cliente, entro 14 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio pagato o la prima rata di premio pagato, al netto delle imposte e senza penali.

Il rimborso viene effettuato sul conto di pagamento intestato al Cliente.

Inoltre, nella giornata di sottoscrizione del contratto assicurativo è data al Cliente anche la facoltà di revocare il proprio consenso attraverso l'app di isybank: entro le ore 23.00, se è stato scelto il pagamento del premio tramite carta di pagamento oppure entro le ore 24.00, se è stato scelto l'addebito sul conto di pagamento della Banca.

articolo 4. Quando e come è possibile pagare il premio

4.1 Termini e modalità di pagamento

Il pagamento è annuale e può essere effettuato in un'unica soluzione o in rate mensili con addebito su conto di pagamento isybank o con carta di pagamento, intestati al Cliente. In caso di rate mensili, è prevista l'applicazione di costi di frazionamento.

4.2 Cosa succede se il Cliente non paga la rata di premio

Se il Cliente non paga il premio alle scadenze di rata previste, la polizza resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della rata di premio non pagata. Trascorsi sei mesi mancato pagamento della prima rata il contratto di assicurazione, che non risulti già scaduto, si risolve e la polizza viene annullata.

articolo 5. Che cosa succede in caso di chiusura del conto di pagamento della Banca

Se il Cliente paga il premio in rate mensili e chiude il conto di pagamento, la Banca addebita in un'unica soluzione le rate di premio mensili rimanenti sul mezzo di pagamento scelto dal Cliente in sede di sottoscrizione e la Compagnia mantiene le coperture attive fino alla scadenza della polizza.

Se il Cliente ha pagato il premio in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione, in caso di chiusura del conto di pagamento, la Compagnia mantiene le coperture attive fino alla scadenza della polizza.

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato.

Il tentativo di mediazione va fatto presso un Organismo di Mediazione del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.

Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.

Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio del Cliente o dei soggetti che intendano far valere i diritti che derivano dal contratto.

La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:



posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



email, all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com



fax: al numero 011.093.1062

La Online Dispute Resolution - ODR

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Assicura relative a polizze acquistate online, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com

articolo 7. Verifica della soddisfazione del Cliente

La Compagnia può proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

articolo 8. Proposta di riacquisto

La Compagnia si riserva la facoltà di inviare una proposta di riacquisto per l'annualità successiva con le indicazioni del premio da pagare, calcolato in base alla tariffa valida alla data di decorrenza dell'eventuale nuova polizza.

articolo 9. Dove valgono le coperture

Le garanzie operano a seguito di eventi che si verificano in tutto il mondo, a eccezione della garanzia Tutela Legale che opera solo nel territorio nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

NON DIMENTICHI
di verificare quali sono le esclusioni, gli eventuali limiti, le franchigie e gli scoperti delle coperture di suo interesse (articoli 11 e 12)

articolo 10. Che cosa è assicurato

Garanzie presenti sia nell'Offerta Base che Premium

10.1 Responsabilità Civile

La Compagnia paga gli importi (capitale, interessi e spese) che il Cliente deve risarcire a Terzi, in quanto civilmente responsabile, per i danni causati involontariamente durante l'attività sportiva, fino a un massimo di 250.000 euro per i danni a persone (decesso e lesioni) e fino a 10.000 euro per i danni a cose o animali.

Entrambi i massimali sono per sinistro e per anno assicurativo.

Se il Cliente ha una copertura analoga con un'altra polizza della Compagnia, è previsto il cumulo dei massimali, entro comunque il limite dell'ammontare del danno.

10.2 Indennizzo Fratture

La Compagnia paga al Cliente, in caso di infortunio durante l'attività sportiva che comporti una o più fratture ossee, un indennizzo fino a 2.500 euro per sinistro e per anno assicurativo.

L'entità dell'importo dipende dal tipo di frattura, come indicato nell'Allegato Indennizzo Fratture da Infortunio.

Garanzie presenti solo nell'Offerta Premium

10.3 Diaria da ricovero

La Compagnia paga al Cliente la somma di 50 euro per ogni pernottamento (Diaria) in Istituto di cura reso necessario dall'infortunio, fino ad un massimo di 45 giorni anche non consecutivi, per sinistro e per anno assicurativo.

10.4 Rimborso Spese

La Compagnia rimborsa le spese pagate dal Cliente per abbonamenti, lezioni e noleggi di materiali sportivi non goduti purché collegati ad un'attività sportiva praticata e di cui non può più usufruire a seguito dell'infortunio subito documentato da opportuna certificazione medica.

Sia l'infortunio sia l'abbonamento, le lezioni o i noleggi devono ricollegarsi ad una attività sportiva per cui opera la presente polizza.

Le spese sono rimborsate fino all'importo di 800 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Facciamo degli esempi

Esempio 1: Il Cliente subisce un infortunio alla spalla mentre pratica trekking e gli viene applicata una fasciatura. Chiede il rimborso dell'abbonamento alla piscina che non può utilizzare a seguito dell'infortunio.

La copertura opera.

Esempio 2: Il Cliente mentre scia si infortuna e si frattura la tibia. Chiede il rimborso dell'abbonamento alla palestra che non può frequentare a seguito dell'infortunio.

La copertura non opera in quanto gli sport su neve e ghiaccio, riportati nell'articolo delle Esclusioni, non sono coperti da questa polizza.



Attenzione!

le lussazioni non sono fratture ossee



Istituto di cura: Istituto universitario, ospedale, casa di cura, pubblici o privati, regolarmente autorizzati a svolgere assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani





Mediazione: attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia stessa

Soccombenza: in caso di condanna, il Cliente è tenuto a pagare le spese legali anche della controparte



Contributo unificato: somma che viene corrisposta all'Erario ogni volta in cui una parte inizia un processo, fatti salvi i casi in cui la legge espressamente lo esclude

Costituzione di parte civile: la persona offesa o danneggiata da un reato può intervenire nel processo penale contro l'autore dell'illecito per richiedere un risarcimento dei danni (sia morali che materiali) subiti in conseguenza del reato

Sentenza di assoluzione passata in giudicato: è una sentenza definitiva e irrevocabile, quindi non può più essere impugnata

10.5 Tutela Legale

La Compagnia rimborsa o sostiene direttamente le spese necessarie al Cliente per la difesa dei propri interessi o diritti, nei casi indicati all'art. 9.5.1, fino all'importo di 4.000 euro per sinistro.

Le spese rimborsabili sono:

- a) i compensi per l'intervento di un unico avvocato, per ogni grado di giudizio, per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- b) le spese dell'Organismo di Mediazione, quando la Mediazione è obbligatoria nonché le spese per la Negoziazione Assistita
- c) le spese liquidate giudizialmente a favore della controparte in caso di soccombenza del Cliente o in conseguenza di una transazione autorizzata dalla Compagnia
- d) il compenso relativo ai diritti di domiciliazione fino a 1.000 euro
- e) le spese di indagine o investigative
- f) i compensi per l'attività di Periti
- g) i compensi per l'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)
- h) le spese relative al contributo unificato, se poste a carico del Cliente
- i) le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste a carico del Cliente
- j) la tassa di registro degli atti giudiziari se il Cliente è soccombente, anche solo parzialmente o in caso di compensazione delle spese di lite
- k) le spese per la proposizione della querela qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio
- l) le spese in caso di testimonianza resa dal Cliente in qualità di "persona informata sui fatti" purché lo stesso risulti poi indagato penalmente

Se il Cliente ha una copertura analoga con un'altra polizza della Compagnia, è previsto il cumulo dei massimali, entro comunque il limite delle spese realmente sostenute.

10.5.1. Ambiti di copertura

La Compagnia rimborsa o sostiene le spese che il Cliente deve pagare per la difesa dei propri interessi o diritti relativamente a:

- a) richiesta di risarcimento per danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi in occasione dell'esercizio dell'attività sportiva, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Facciamo un esempio

Il Cliente durante un allenamento di running viene investito da un motociclista, subisce lesioni fisiche e intraprende l'azione per risarcimento danni contro il motociclista.

- b) difesa in sede penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente durante la pratica dell'attività sportiva.
Per i delitti dolosi la garanzia opera a condizione che:
 - il Cliente sia assolto con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato
 - il reato sia derubricato da doloso a colposo
 - il procedimento sia archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
 - il procedimento si concluda con applicazione della pena (c.d. patteggiamento)
 - il reato si estingue per prescrizione o per esito positivo della messa alla prova del Cliente

Facciamo un esempio

Il Cliente durante l'allenamento in palestra perde il controllo di un bilanciere che cadendo a terra procura ad un'altra persona la frattura di un piede con interessamento dei legamenti della caviglia. Il danneggiato querela il Cliente.

articolo 11. Che cosa non è assicurato

11.1 Soggetti non assicurabili

Non sono assicurabili le persone fisiche:

1. di età inferiore a 18 anni i o pari o superiore a 71 anni
2. non residenti in Italia, non domiciliate in Italia e non in possesso di codice fiscale italiano

11.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Per tutte le garanzie, la copertura non opera in caso di:

- a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Locali;
- b) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti
- d) dolo o colpa grave del Cliente o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge
- e) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico
- f) abuso di alcol
- g) suicidio o tentato suicidio, autolesionismo
- h) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra
- i) partecipazione a furti, rapine o altri crimini
- j) pratica dei seguenti sport: sport su neve/ghiaccio, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala UIAA, equitazione con corsa o ad ostacoli, arrampicata libera, arti marziali, bob, canyoning, downhill, football americano, freestyle, hockey, immersione con autorespiratore, lotta nelle sue varie forme, kitesurfing, parkour, pugilato, rugby, salto con elastico, skeleton, speleologia, wakeboard e dalla pratica di sport estremi in genere
- k) pratica di sport con uso di veicoli a motore o natanti a motore
- l) pratica di sport aerei in genere
- m) attività sportive svolte a titolo professionale ossia in presenza di contratto di lavoro retribuito tra le parti (sportivo e società sportiva/Federazione) inclusi i relativi allenamenti

11.3 Esclusioni della garanzia Responsabilità Civile

Non sono coperti i danni:

- a. che non siano fisici e materiali compresi i danni indiretti
- b. causati dallo svolgimento di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque retribuite
- c. da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria
- d. derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore.

La garanzia non opera per i danni a persone non considerate Terzi, ossia per:

1. il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto del Cliente
2. i figli del Cliente e in genere a ogni persona che conviva in modo continuativo
3. i genitori del Cliente, limitatamente ai danni fisici subiti dagli stessi
4. i minori in affidamento familiare, limitatamente al periodo dell'affidamento.

11.4 Esclusioni della garanzia Tutela Legale

La garanzia non opera per:

1. le controversie in materia fiscale, tributaria e amministrativa
2. la difesa penale a seguito di estinzione del reato per qualsiasi causa
3. le controversie che abbiano come controparti la Compagnia o altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo
4. i casi di adesione a class action
5. le richieste di risarcimento ricevute dal Cliente per danni extracontrattuali causati a Terzi
6. le controversie di diritto civile di natura contrattuale
7. le controversie di diritto di famiglia e delle successioni in genere
8. le controversie non espressamente previste all'art. 9.5.1.

sport estremi: sono quelle attività sportive anche tradizionali, ma accomunate dalla ricerca di emozioni straordinarie ottenute attraverso la sperimentazione del pericolo ed un intenso impegno fisico. Queste attività implicano elevati rischi di incolumità fisica a causa di forti velocità, elevate altezze, sforzi fisici, ambienti estremi, durata delle prestazioni

sport aerei: sono tutti quegli sport praticati in cielo. Sono governati a livello internazionale dalla Fédération Aéronautique Internationale (federazione sportiva internazionale riconosciuta dal CIO) e, a livello nazionale italiano, dall'Aero Club d'Italia, ente riconosciuto dal CONI

Danni indiretti: sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti

riferimento normativo: Legge 20 maggio 2016, n.76 (legge Cirinnà)

Class action: adesione a cause legali collettive che il Codice del Consumo concede a gruppi di consumatori per ottenere giustizia nei confronti di imprese e produttori, in tempi rapidi, e con procedura semplificata

da sapere: le sanzioni amministrative scattano quando si viola una norma di diritto amministrativo; le sanzioni penali, invece, quando si commette un reato. La multa è la sanzione pecuniaria prevista per i reati più gravi: talvolta è in alternativa alla pena detentiva, altre volte vi si aggiunge. L'ammenda, infine, è la sanzione pecuniaria per i reati minori

da sapere: il patto di quota lite è un accordo tra Cliente ed avvocato, vietato dalla legge, che comporta che il compenso professionale dell'avvocato difensore viene calcolato sulla base di una quota del bene oggetto della controversia, anziché essere commisurato alle tariffe professionali che tengono conto anche del valore della causa e dell'impegno necessario

11.4.1 Spese non rimborsabili

Non sono rimborsabili le spese sostenute per:

- a) la costituzione di parte civile quando il Cliente viene perseguito in sede penale
- b) sanzioni, multe, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive
- c) l'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose
- d) compensi predeterminati tra il Cliente e l'Avvocato che pattuiscono e stabiliscono prestazioni professionali
- e) le attività legali che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella
- f) l'attività del legale che eccedono i parametri forensi medi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni
- g) l'adesione all'Organismo di Mediazione che eccedono i limiti di quanto previsto dalle Tabelle di riferimento per gli Organismi di Mediazione

11.4.2 Determinazione della data in cui avviene il sinistro (Insorgenza del sinistro)

Per determinare la data in cui avviene un sinistro (insorgenza del sinistro) si deve fare riferimento:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali (art. 9.5.1. lettera a) alla data del primo evento che ha dato origine al diritto di risarcimento
- b) nel caso di procedimento penale (art. 9.5.1. lettera b) alla data in cui è avvenuta la prima violazione (anche presunta) di una norma di legge da parte del Cliente. La garanzia opera anche prima della notifica al Cliente dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo

Se il sinistro si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la Compagnia prenderà in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta.

11.4.3 Unico sinistro

Se da uno stesso evento derivano più controversie che hanno ad oggetto richieste relative a fatti collegati al medesimo sinistro (sia in sede civile che penale, sia giudiziali che extragiudiziali, promosse da più soggetti o contro più persone), ai fini della garanzia, è considerato Unico Sinistro.

articolo 12. Quali sono i limiti delle coperture

Per la garanzia Responsabilità Civile è prevista per ogni sinistro una franchigia di 250,00 euro. Per la garanzia Diaria da ricovero è prevista una franchigia pari a 2 gg di pernottamento in Istituto di cura.



sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 13. Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (tranne che per la garanzia Tutela Legale) il Cliente deve denunciare il sinistro alla Compagnia appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento.

La denuncia può essere effettuata:



utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni



contattando il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00



utilizzando home insurance: area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Assicura (www.intesasanpaoloassicura.com)

oppure per iscritto tramite:



email: all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com oppure sinistri@intesasanpaoloassicura.com



raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino



fax: al numero 011.093.1062

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

13.1. Denuncia del sinistro Tutela Legale

Il Cliente deve denunciare immediatamente il sinistro nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. In caso di procedimento penale, il Cliente è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia del proprio coinvolgimento nell'indagine penale.

La denuncia può essere inoltrata alla Compagnia:



tramite e-mail, all'indirizzo tutela.legale@pec.intesasanpaoloassicura.com oppure tutela.legale@intesasanpaoloassicura.com



tramite posta raccomandata A/R, a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



contattando il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00



utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni



utilizzando home insurance: area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Assicura (www.intesasanpaoloassicura.com)

e deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, devono esser forniti:

1. generalità e recapiti della controparte
2. estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie o di controparte e i riferimenti temporali della vicenda, copia della corrispondenza intercorsa
3. copia dei documenti rilevanti (fatture, ricevute, fotografie, ecc.)

Informazione di garanzia: conosciuta anche come "avviso di garanzia", è l'atto con il quale il Pubblico Ministero informa l'indagato e la persona offesa del procedimento in corso, dando indicazione delle norme di legge che si presumono violate, della data e del luogo del fatto e invitando a esercitare il diritto di nominare un difensore di fiducia

4. dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste
5. copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato al Cliente
6. rapporto delle autorità giudiziarie (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.)

La Compagnia, raccoglie la richiesta, indica i documenti necessari per l'attivazione della copertura assicurativa in funzione della tipologia di evento accaduto e fornisce le informazioni relative alle modalità di gestione del caso rilasciando un numero identificativo di fascicolo. Il Cliente deve aggiornare su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione della prestazione assicurativa nonché far pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento successivo alla denuncia di sinistro e ogni successiva notizia utile alla gestione del suo caso.

In mancanza di idonea documentazione, la Compagnia non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni, decadenze o pregiudizi che dovessero intervenire. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata e spedita a spese del Cliente.

articolo 14. Gestione del sinistro

Per la gestione del sinistro, Il Cliente deve inviare la seguente documentazione:

Cosa è successo



Ho avuto un incidente mentre praticavo sport e ho procurato dei danni a cose e persone

Quali garanzie mi coprono	Quale documentazione devo fornire
Responsabilità Civile	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dettagliata dell'accaduto - Documentazione fotografica attestante il danno - Eventuali richieste danni ricevute - Dichiarazione attestante i rapporti di parentela (o di altra tipologia) intercorrenti con il/la danneggiato/a - Eventuale verbale delle Autorità intervenute

Cosa è successo



Ho avuto un infortunio

Con queste conseguenze	Quali garanzie mi coprono	Quale documentazione devo fornire
ho subito una frattura	Indennizzo Fratture	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dettagliata dell'accaduto - Verbale di Pronto Soccorso o certificato medico completo di prognosi - Documentazione sanitaria relativa all'infortunio
sono stato ricoverato	Diarìa da ricovero	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dettagliata dell'accaduto - Lettera dimissioni ospedaliere - Verbale di Pronto Soccorso o certificato medico completo di prognosi - Documentazione sanitaria relativa all'infortunio

<p>non ho utilizzato il mio abbonamento o la mia lezione o il noleggio di materiale sportivo</p>	<p>Rimborso Spese</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dettagliata dell'accaduto - Dati dell'intestatario dell'abbonamento e/o noleggio materiale e/o lezioni e documento attestante il pagamento
<p>voglio richiedere un risarcimento o devo difendermi penalmente a seguito di incidente durante lo svolgimento dell'attività sportiva</p>	<p>Tutela Legale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dettagliata dell'accaduto - Generalità e recapiti della controparte - Estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/ contestazioni proprie o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda, copia della corrispondenza intercorsa - Copia dei documenti rilevanti (fatture, ricevute, fotografie ecc.) - Dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste - Copia dell'informazione di garanzia e ogni altro atto notificato al Cliente - Rapporto delle autorità giudiziarie (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato ecc.)



L'eventuale spesa relativa alla documentazione che il Cliente deve produrre resta a suo carico.

La Compagnia, in ogni caso, si riserva di richiedere ulteriore documentazione ove necessaria.

14.1 Gestione del sinistro Tutela Legale

Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, la Compagnia accerta la validità della copertura assicurativa e le possibilità di far valere con successo le ragioni del Cliente. Nel caso di azione di risarcimento danni la Compagnia svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, sia direttamente, sia con l'ausilio di legali da essa individuati. A tal fine il Cliente deve rilasciare, ove richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. Per la risoluzione della controversia, la Compagnia valuta l'opportunità di ricorrere o aderire all'istituto della mediazione o al procedimento di negoziazione assistita.

Per la gestione della fase stragiudiziale, qualora il Cliente abbia incaricato un proprio legale o perito, la Compagnia non corrisponde alcun compenso, in quanto la scelta del legale effettuata direttamente dal Cliente è operativa solo per la fase giudiziale. Se l'accordo amichevole fallisce, o la mediazione o la negoziazione assistita non riescono e le pretese del Cliente presentano possibilità di successo, il Cliente comunica alla Compagnia le informazioni, le ulteriori prove e le argomentazioni su cui fondare le azioni.

In caso di valutazione positiva, la Compagnia autorizza l'eventuale azione in giudizio. La gestione della controversia viene affidata al legale scelto come indicato Art. 15.2. – Libera scelta del legale. Se la Compagnia, invece, ha ritenuto che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, il Cliente che non condivide il parere della Compagnia può, in alternativa rivolgersi all'arbitrato previsto all'art. 15.3 – Arbitrato o procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, il Cliente può chiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, sempre nel limite del massimale previsto in polizza.

Gestione della Fase Stragiudiziale

Tentativo di:
 - **accordo amichevole**
 - **mediazione**
 - **negoziata assistita**

Esito negativo della fase stragiudiziale		Esito positivo della fase stragiudiziale
Pretese del Cliente che presentano possibilità di successo	Pretese del Cliente che NON presentano possibilità di successo	
<p>Il Cliente comunica alla Compagnia le informazioni, le prove e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio</p> <p>In caso di valutazione positiva, la Compagnia autorizza l'eventuale azione in giudizio</p>	<p>La Compagnia non autorizza l'azione in giudizio. L'Assicurato può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricorrere all'arbitrato oppure - procedere per proprio conto <p>Se vince la causa con sentenza inappellabile, il Cliente può chiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla Controparte</p>	<p>Si procede con la risoluzione della controversia</p>

Qualora sia necessaria una difesa penale, la Compagnia concorda di volta in volta con il Cliente il nominativo del legale da nominare. La Tutela viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Si precisa che la Compagnia autorizza sempre la difesa del Cliente in un procedimento penale.

Si ricorda, infine, che per poter beneficiare della copertura assicurativa è necessario che la Compagnia confermi sempre preventivamente le spese per:

- transazione o accordo a definizione della controversia, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale del Cliente
- la nomina del consulente di parte o di periti in genere.

14.2 Libera scelta del legale

Il Cliente solo per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela dei propri interessi o diritti, purché iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario del foro:

- a) dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia in alternativa
- b) del luogo di residenza del Cliente.

Nel caso sia scelta l'opzione b) se il legale incaricato deve domiciliarsi, la Compagnia riconosce le spese legali secondo quanto indicato all'art. 9.5 lett. d) - Tutela Legale. Nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, sono escluse le indennità di trasferta e ogni duplicazione di onorari.

Per la fase giudiziale, la Compagnia trasmette il sinistro all'avvocato il cui nominativo è stato fornito dal Cliente oppure, se non indicato, è la Compagnia a fornire il nominativo dell'avvocato.

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio il Cliente decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a uno nuovo, la Compagnia non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

14.3. Arbitrato

In caso di disaccordo fra il Cliente e la Compagnia in merito all'interpretazione della polizza o alla gestione del sinistro, la decisione deve essere demandata, di comune accordo fra le

parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Compagnia, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole al Cliente, le spese restano integralmente a carico della Compagnia.

In caso di disaccordo tra la Compagnia e il Cliente in merito all'interpretazione della polizza o alla gestione del sinistro, la Compagnia a mezzo dell'Ufficio Tutela Legale avverte il Cliente del suo diritto di avvalersi dell'istituto dell'arbitrato.

14.4. Recupero delle somme

Sono di spettanza del Cliente i risarcimenti ottenuti e ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Sono di spettanza della Compagnia che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.

In ogni caso il Cliente cede alla Compagnia tutti i diritti volti ad ottenere da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo all'esercizio delle relative azioni.

accordo transattivo: accordo formalizzato per iscritto tra le parti della controversia

articolo 15. Determinazione del danno

Per la garanzia rimborso spese la liquidazione avviene in pro-rata dalla data del sinistro (referto Pronto Soccorso o da un certificato emesso da un presidio medico pubblico sostitutivo) alla data minore tra la scadenza della prognosi e la data della scadenza dell'abbonamento.

articolo 16. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e, avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale.

articolo 17. Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di presenza analoghe coperture il Cliente deve, in caso di sinistro, avvisare tutte le Compagnie con cui le ha stipulate, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/rimborso dovuto secondo il rispettivo contratto, con il limite dell'ammontare del danno per quanto riguarda il rimborso.

riferimento normativo: art. 1910 Codice Civile

GLOSSARIO

ATTIVITÀ SPORTIVA

Attività fisica che mira a mantenere o migliorare le capacità sportive e le abilità psicofisiche, svolta in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente. Viene ricompresa l'attività amatoriale e agonistica anche se non finalizzata alla partecipazione a gare, competizioni o a qualsiasi manifestazione.

CLIENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura e il cui interesse è protetto dalla polizza. Coincide con il Contraente e l'Assicurato.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, in Corso Inghilterra, 3, 10138

CONVIVENTE DI FATTO

Si intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76)

DIARIA

La somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.

FRANCHIGIA

La parte di danno che rimane a carico del Cliente, espressa in cifra fissa.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili

ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, pubblici o privati, regolarmente autorizzati a svolgere assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

MASSIMALE

La somma indicata sul modulo di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici del Cliente, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

PREMIO

La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo delle garanzie acquistate

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività giudiziari che servono ad accertare se una persona abbia effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la copertura assicurativa.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato;
- in un giudizio civile, invece, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, è condannato a rimborsare il soccombente.

SPESE LEGALI

Compensi legali ai sensi del Tariffario Forense (D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni).

TABELLA INDENNIZZO FRATTURE DA INFORTUNIO

ANCA O BACINO (NO FEMORE NO COCCIGE)	INDENNIZZO
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	€ 1.000
Una frattura esposta	€ 750
Tutti gli altri tipi di fratture	€ 500
FEMORE / TALLONE	INDENNIZZO
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	€ 1.000
Una frattura esposta	€ 750
Tutti gli altri tipi di fratture	€ 500
TIBIA, PERONE, CLAVICOLA, GOMITO, AVAMBRACCIO, Omero	INDENNIZZO
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	€ 1.000
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta	€ 500
Tutti gli altri tipi di fratture	€ 350
FRATTURA COLLES	INDENNIZZO
Esposte	€ 500
Tutte le altre fratture scomposte	€ 400
SCAPOLA, ROTULA, STERNO, MANO (NO POLSO, DITA) PIEDE (NO DITA E TALLONE)	INDENNIZZO
Tutte le fratture esposte	€ 500
Tutte le fratture composte / scomposte	€ 400
COLONNA VERTEBRALE (NO COCCIGE)	INDENNIZZO
Frattura corpo / anello vertebrale	€ 1.000
Frattura di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo	€ 750
Frattura che determina un danno neurologico permanente	€ 500
Tutti gli altri tipi di fratture	€ 500
UNA O PIU' COSTOLE, ZIGOMO, COCCIGE, MASCELLA SUP + INF, NASO, UNA O PIU' DITA PIEDE / MANO	INDENNIZZO
Fratture multiple di cui una composta / scomposta e una esposta	€ 500
Una frattura esposta	€ 250
Fratture multiple di cui almeno una scomposta	€ 250
Tutti gli altri tipi di fratture	€ 150
CRANIO	INDENNIZZO
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	€ 1.000
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta	€ 500
Frattura del cranio che necessita di intervento chirurgico	€ 500
Tutti gli altri tipi di fratture	€ 350

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani – L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasampaoloassicura.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Sede legale: Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino.

comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com

www.intesasampaoloassicura.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasampaoloassicura.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**;
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani – L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNICI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc.

pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)	Non effettuiamo trattamenti basati sul consenso
b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	Prestiamo i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali .
c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	<u>Adempiamo a prescrizioni normative</u> , ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. <u>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità</u> , ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).
d) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	<u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicura.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possano essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;

- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicura.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

G.U. Unione Europea L 195/5
del 27.7.2010

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloassicura.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicura.com



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino
Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino
comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante
al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28